



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: 6 Aprile 2020

Prot.: 123/2020

Servizio: Pol. del Sociale e Sostenibilità/SSL

Oggetto: Nota su circolare Inail n. 13 del 3/4/2020

A tutte le strutture

Loro sedi

In data 26 marzo 2020 Uil, Cgil e Cisl, con lettera unitaria indirizzata al Presidente dell'INAIL, Dott. Franco Bettoni, hanno richiesto chiarimenti in merito alle modalità attuative del comma 2, art. 42 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

Il 3 aprile 2020, con circolare Inail n. 13, abbiamo ricevuto le risposte dall'Istituto, necessarie alla interpretazione ed alle procedure da adottare per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori, non specificatamente impegnati nel comparto sanitario, per i quali è prevista la prosecuzione dell'attività lavorativa svolgendo mansioni nelle realtà lavorative "non sospese", sulla base delle disposizioni vigenti.

Abbiamo condiviso che fosse importante stabilire l'ambito della tutela e le procedure per garantire la copertura dell'Istituto in caso di contagio accertato da coronavirus, quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria, per tutelare al meglio lavoratrici e lavoratori.

Particolare importanza, per quanto riguarda l'ambito della tutela, è il riconoscimento dell'infortunio per i contagiati da Covid-19, in linea con quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9913 del 13 maggio 2016. Si chiarisce infatti opportunamente che l'infortunio, per avere riconoscimento dall'Istituto, *"non è necessario che sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie."* L'espressione *"occasione di lavoro"* comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibile del lavoratore."

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: [info@uil.it](mailto:info@uil.it)  
Sito web: [www.uil.it](http://www.uil.it)

**SEDE EUROPEA**  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: [bruxelles@uil.it](mailto:bruxelles@uil.it)

Poiché l'accertamento medico-legale seguirà quindi l'ordinaria procedura in base agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali, auspichiamo vengano dall'Inail ulteriori chiarimenti in merito alle procedure e alla certificazione medica necessaria per i casi il cui riconoscimento non rientri tra quelli di presunzione semplice di origine professionale.

Positiva, inoltre, la raccomandazione alle strutture territoriali dell'Istituto affinché, alla luce della situazione emergenziale, siano valutate in favore del datore di lavoro e dell'infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

La circolare n. 13 dell'Inail disciplina e chiarisce anche la casistica relativa all'infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il periodo di emergenza da Covid-19, nel quale rientra anche l'evento di contagio accaduto durante tale percorso, configurabile quindi come *infortunio in itinere*, per il quale il dato epidemiologico guiderà il riconoscimento medico-legale.

L'Istituto inoltre, definisce in deroga che, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa, per tutte le lavoratrici e i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, è considerato necessitato.

Complessivamente pertanto, riteniamo che la circolare del 3 aprile 2020 n. 13 dell'Inail abbia fornito i necessari chiarimenti in risposta a quanto da noi richiesto, fornendo le indicazioni per tutte le lavoratrici e i lavoratori che, per necessità, debbano rendere le loro prestazioni in presenza sul luogo di lavoro.

La Uil continuerà a seguire con attenzione anche le eventuali prossime indicazioni, che dovranno ugualmente essere correttamente applicate, in favore di tutte le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti in questa specifica emergenza.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

La Segretaria Confederale  
(Silvana Roseto)

